

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 28 GIUGNO 1977 <sup>1</sup>

**Richard Hugh Patrick**  
**contro Ministro per gli affari culturali**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale**  
**proposta dal Tribunal administratif di Parigi)**

Causa 11/77

Massime

1. *Libertà di stabilimento — Restrizioni — Abolizione — Periodo transitorio — Fine — Norma del trattamento nazionale — Efficacia diretta*  
(Trattato CEE, artt. 7; 8, n. 7; e 52)
2. *Libertà di stabilimento — Nuovi Stati membri — Restrizioni — Abolizione — Entrata in vigore*  
(Trattato CEE, art. 52)
3. *Libertà di stabilimento — Accesso a determinate professioni — Requisito del diploma — Eliminazione — Direttive del Consiglio — Inesistenza — Diniego del beneficio della libertà di stabilimento — Inammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 52, art. 57, n. 1)

1. La norma del trattamento nazionale costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali della Comunità. In quanto richiamo ad un complesso di disposizioni legislative effettivamente applicate nel paese di stabilimento ai propri cittadini, tale norma è, per eccellenza, atta ad essere fatta valere direttamente dai cittadini di tutti gli altri Stati membri. Fissando la realizzazione della libertà di stabilimento per la fine del periodo transitorio, l'art. 52 prescrive quindi un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali. Dalla fine del periodo transitorio, l'art. 52 del trattato CEE è una disposizione diretta-

mente efficace, malgrado la mancanza, in un campo determinato, delle direttive contemplate dagli artt. 54, n. 2, e 57, n. 1, del trattato.

2. Per quanto concerne i nuovi Stati membri ed i loro cittadini, il principio enunciato dall'art. 52 — in mancanza, nel trattato di adesione del 22 gennaio 1972, di disposizioni transitorie in materia di diritto di stabilimento — è pienamente efficace sin dall'entrata in vigore di tale trattato e cioè dal 1° gennaio 1973. Dopo questa data, pertanto, l'esercizio del diritto al libero stabilimento non può essere subordinato da parte di uno Stato membro, nel caso di un cittadino di un nuovo Stato membro, ad un'autorizzazione avente carattere eccezionale, qualora l'interes-

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.

sato soddisfi le condizioni stabilite dal diritto del paese ospitante per quanto concerne i propri cittadini.

3. Il fatto che i vari Stati membri esigano, sia pure per motivi legittimi, il possesso di determinati diplomi per l'accesso a talune professioni costituisce un ostacolo all'effettivo esercizio della libertà di stabilimento, ostacolo la cui eliminazione dev'essere agevolata, a norma dell'art. 57, n. 1, da direttive del Consiglio intese al reciproco

riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli. Tuttavia, la circostanza che tali direttive non siano ancora state emanate non autorizza uno Stato membro ad impedire il godimento effettivo della libertà di stabilimento contemplata dall'art. 52 a chi rientra nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, quando tale libertà possa essere garantita in detto Stato membro, fra l'altro, in forza della legge e dei regolamenti ivi vigenti.

Nel procedimento 11/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente fra

RICHARD HUGH PATRICK

e

MINISTRO PER GLI AFFARI CULTURALI,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52-54 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente